

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 21-2750

L.r. 23/2004, art. 3. Criteri e modalita' per l'incentivazione di progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento e la riconversione delle societa' cooperative a favore dei centri di consulenza tecnica gia' accreditati. Criteri, modalita' di accreditamento e incentivi a favore dei centri di consulenza tecnica che intendono accreditarsi per l'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";

visto l'art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 "Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie" che ha modificato ed integrato la legge regionale in oggetto indicata;

visto l'art. 3 della l.r. 23/2004 che prevede l'istituzione di Centri di consulenza tecnica al fine di sostenere processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e riconversione delle società cooperative;

vista la D.G.R. n. 9 – 602 dell'01.08.2005 e la D.G.R. n. 31 – 6659 del 03.08.2007 che hanno formulato criteri e modalità di accreditamento per le domande presentate negli anni 2005 e 2007;

viste le determinazioni n. 828 del 08.11.2005 e n. 80 del 05.11.2007 con le quali è stato concesso l'accREDITamento ai centri di consulenza tecnica di seguito elencati:

- I.RE.COOP s.c.a r.l., con sede legale in C.so Francia, 329 - 10142 Torino;
- SO.GE.COOP s.r.l., con sede legale in Via Livorno, 49 - 10144 Torino;
- CCT UNICOOP PIEMONTE s.r.l., con sede legale in Via Lamarmora, 35 - 10128 Torino;

ritenuto opportuno verificare il mantenimento dei requisiti sottostanti il rilascio dell'accREDITamento regionale, incentivare i progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento e la riconversione delle società cooperative a favore dei Centri di consulenza accREDITati sopra citati secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

ritenuto opportuno approvare i criteri e le modalità di accREDITamento relativamente alle domande che saranno presentate da soggetti che intendono accREDITarsi come Centri di consulenza tecnica nell'anno 2011 secondo quanto previsto dall'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 10.10.2011, che ha espresso il proprio parere in modo conforme;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 con la quale sono state approvate le linee guida e gli orientamenti applicativi per le Direzioni regionali per quanto riguarda il Regolamento sopra citato;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la l.r. 26/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;

vista la D.G.R. n. 1 – 1380 del 19.01.2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;

viste: la D.G.R. n. 17 – 1443 del 28.01.2011, la D.G.R. n. 36 – 1487 dell’11.02.2011 e la D.G.R. n. 18 – 2321 del 12.07.2011 che hanno stabilito le assegnazioni rispetto agli stanziamenti di bilancio;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare i criteri e le modalità per verificare il mantenimento dei requisiti sottostanti il rilascio dell’accreditamento regionale, incentivare i progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento e la riconversione delle società cooperative a favore dei Centri di consulenza tecnica, già accreditati, secondo quanto previsto dall’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare i criteri, le modalità per l’accreditamento, le tipologie di servizi da prestare e gli incentivi a favore dei soggetti che intendono accreditarsi come Centri di consulenza tecnica nell’anno 2011 secondo quanto previsto dall’Allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro:

- la predisposizione di apposito provvedimento ove siano stabilite modalità di presentazione e valutazione delle domande a norma di quanto previsto dall’art. 3 della l.r. 23/2004;
- l’emanazione di un avviso pubblico per l’individuazione dei nuovi Centri da accreditare.

Alla spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento si farà fronte con le risorse regionali già assegnate con deliberazioni della Giunta regionale: n. 1 – 1380 del 19.01.2011, n. 17 – 1443 del 28.01.2011, n. 36 – 1487 dell’11.02.2011 e n. 18 – 2321 del 12.07.2011 e da assegnare sul cap. 173652 del bilancio 2011, UPBDB15051.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata e della presente deliberazione sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

Di modificare il termine di conclusione del procedimento, di cui al predetto “Allegato B”, denominato “Accreditamento dei Centri di consulenza tecnica previsti per la prestazione di servizi finalizzati a sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di riconversione delle società cooperative (art. 3 della L.R. n. 23/04)” riducendolo da 60 a 30 giorni modificando l’allegato “B” alla D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CENTRI DI CONSULENZA TECNICA ACCREDITATI - CCT
CRITERI E MODALITA' PER L'INCENTIVAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE I
PROCESSI DI SVILUPPO, IL CONSOLIDAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA
RICONVERSIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. - ART. 3**

1) DEFINIZIONE DEI CENTRI DI CONSULENZA TECNICA

I Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte, svolgono attività nelle seguenti materie:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dall'autorità competente.

E' previsto per l'esercizio finanziario 2011 l'incentivazione dei CCT accreditati.

2) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari sono i Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, in possesso dell'accreditamento regionale, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i.

Per la presentazione delle domande di contributo i CCT accreditati devono dimostrare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'accreditamento e in specifico devono dimostrare di:

- avere la disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;
- svolgere le attività di cui al precedente paragrafo 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costitutori del CCT).

La struttura del singolo sportello si deve identificare:

- o con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT;
- o con l'ufficio di una cooperativa associata con il soggetto costituente del CCT;
- o con l'ufficio di una società dove la disponibilità delle stanze dove si esercita l'attività è regolata con apposito contratto di sublocazione, di comodato o di servizi regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni vigenti.

3) INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMESSE

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente programma le iniziative dirette:

- all'incentivazione di progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

- spese per personale; il personale deve essere del CCT o di società appartenenti alla compagine sociale (attraverso apposita convenzione). Se il CCT usufruisce di personale di società non appartenente alla compagine sociale (vedi precedente paragrafo 2) il rapporto

di lavoro deve identificarsi con un contratto di distacco, che deve essere comunicato al Centro per l'Impiego. Il personale non deve necessariamente essere vincolato ad una provincia specifica;

- spese per la formazione professionale degli operatori che devono essere specialistiche relativamente ai servizi forniti dal CCT;
- spese per pubblicità, spesa riconosciuta nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- spese per consulenze esterne che non devono essere riferite all'assistenza alle cooperative nella presentazione delle richieste delle agevolazioni previste dalla l.r. 23/2004 e s.m.i. (spesa riconosciuta nel limite del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e devono riferirsi strettamente ai progetti oggetto di incentivazione).

4) PROCEDURE

La domanda di contributo, deve essere presentata alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande.

Il contributo regionale viene calcolato in ragione del 70% delle spese ritenute ammissibili e le modalità di ripartizione dei contributi avvengono, sulla base dei seguenti criteri rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della domanda:

- mantenimento dell'accREDITAMENTO – peso 15%;
- organico (*1) – peso 20%;
- n. sportelli attivati – peso 10%
- n. domande presentate, con esito favorevole, a valere sulla l.r. 23/2004 e s.m.i. nell'anno precedente la data di presentazione della domanda – peso 20%;
- rappresentatività della centrale di emanazione (ex l.r. 23/2004 e s.m.i.) – peso 35% riferita ai dati riconosciuti nella seduta della Commissione regionale della cooperazione del 07.02.2011.

(*1) Lavoratori subordinati (anche in distacco) o inquadrati con contratti di collaborazione coordinata continuativa nonché i lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10.09.2003 n. 276.

5) CONTROLLI E MONITORAGGIO

I controlli e le verifiche saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e dagli uffici competenti e potranno riguardare l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di giustificativi di spesa.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

6) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E DEI CONTRIBUTI

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accREDITAMENTO, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accREDITATO a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni; a conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO i cui termini sono stati stabiliti dalla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Le agevolazioni sono revocate:

- a) nei casi in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda;

b) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal CCT nella domanda di contributo o nella rendicontazione di spesa.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di concessione e quella del provvedimento di revoca.

7) DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Gli incentivi previsti dalla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n 43-6907 del 17.09.2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

**CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT
CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO ED INCENTIVI ANNO 2011
ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23**

1) DEFINIZIONE DEI CENTRI DI CONSULENZA TECNICA

I Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte, svolgono attività nelle seguenti materie:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dall'autorità competente.

2) REQUISITI DEI CCT

L'art. 3 della l.r. 23/2004 stabilisce che i CCT per essere accreditati dalla competente autorità (di cui al successivo paragrafo 3) devono possedere determinati requisiti. I soggetti costitutori e partecipanti dei CCT possono essere:

- a) le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- b) altri soggetti interessati rappresentativi di almeno il 10% delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A.

I CCT devono disporre di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale e svolgere le attività di cui al precedente paragrafo 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costitutori del CCT).

La struttura del singolo sportello si deve identificare:

- o con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT;
- o con l'ufficio di una cooperativa associata con il soggetto costituente del CCT;
- o con l'ufficio di una società dove la disponibilità delle stanze, in cui si esercita l'attività, è regolata con apposito contratto di sublocazione, di comodato o di servizi regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni vigenti.

3) ACCREDITAMENTO REGIONALE

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. I CCT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

4) TERMINI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

Le richieste di accreditamento devono essere presentate a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e secondo le modalità e i termini previsti dal medesimo. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l'accREDITAMENTO è di 30 giorni dal ricevimento delle domande tenuto conto che il presente provvedimento deve produrre i suoi effetti entro l'anno 2011, si modifica quanto stabilito per il citato procedimento con D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

5.1 SOGGETTI COSTITUTORI CHE SI IDENTIFICANO CON LE SEZIONI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI, GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE, DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

Alla domanda di accreditamento si deve allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo del CCT;
- statuto del CCT che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della l.r. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutori dei CCT;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT (previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo 2) che dichiarerà:
 - a) che il CCT, di cui è costituente, svolge o intende svolgere attività di consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;
 - b) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT fatta eccezione per quelli che hanno subito un precedente procedimento di revoca.

5.2 ALTRI SOGGETTI COSTITUTORI

Gli altri soggetti costitutori (vedi lettera b) del precedente paragrafo 2), devono allegare alla domanda:

- dichiarazione, che deve contenere gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) del paragrafo 5.1;
- un curriculum dell'attività del CCT;
- relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;
- idonea documentazione che attesti la rappresentatività, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, che deve essere dimostrata presentando un prospetto con l'indicazione degli estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa con ogni Società cooperativa.

Se il CCT è costituito in forma di Società cooperativa può non essere a mutualità prevalente.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6) INCENTIVAZIONI

E' previsto un contributo per il sostegno alla costituzione del CCT per l'esercizio finanziario 2011, che riguarda le spese seguenti:

- a. spese funzionali all'attivazione e alla successiva attività del centro, le spese funzionali all'attivazione sono escluse per i CCT che hanno già usufruito dei benefici e successivamente sono stati revocati.

Nelle spese funzionali all'attività del centro sono ricomprese le spese per il personale. Il personale deve essere del CCT o di società appartenenti alla compagine sociale del medesimo (attraverso apposita convenzione). Se il CCT usufruisce di personale di società non appartenente alla sua compagine sociale (vedi precedente paragrafo 2) il rapporto di lavoro deve identificarsi con un contratto di distacco, che deve essere comunicato al Centro per

- l'Impiego territorialmente competente. Il personale non deve necessariamente essere vincolato ad una provincia specifica ;
- b. spese per formazione professionale degli operatori;
 - c. spese per consulenze esterne.

7) DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo, deve essere presentata alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande.

Il contributo sarà pari al 60% delle spese ammesse e comunque non superiore a Euro 20.000,00.

8) CONTROLLI

I controlli saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e riguarderanno la verifica, anche in loco, dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CCT e dei soggetti costitutori.

9) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E DEI CONTRIBUTI

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accREDITAMENTO, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accREDITATO a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni; a conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO i cui termini sono stati stabiliti dalla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Le agevolazioni sono revocate:

- a) nei casi in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- b) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal CCT nella domanda di contributo o nella rendicontazione di spesa.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di concessione e quella del provvedimento di revoca.

10) DE MINIMIS E CUMULABILITÀ

Gli incentivi previsti dalla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n 43-6907 del 17.09.2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.